

riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sottimano Emanuele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel comune di Niella Belbo risultano sfitti n. 2 alloggi di E.R.P situati in Piazza San Giorgio n. 16;
- l'alloggio di Piazza San Giorgio n. 16 (unità immobiliare 240) di mq 111,00 già assegnato provvisoriamente alla Sig.ra Omissis, risulta libero e non sono pervenute richieste da nuclei famigliari più numerosi;

Dato atto che la Sig.ra Omissis non possiede altri immobili e pertanto il mancato rinnovo dell'assegnazione provvisoria dell'alloggio E.R.P sarebbe causa di numerose difficoltà in merito alla ricerca di una nuova abitazione;

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 3/2010 che testualmente recita:

“I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il Regolamento di cui all'art. 2 comma 5”;

Visto il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 3/2010 che testualmente recita:

“In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.”

Considerato che in attesa di attivare e concludere le procedure a seguito di nuovo bando di concorso i costi dell'alloggio sfitto sarebbero a carico del Comune;

Ritenuta motivata l'urgenza dell'assegnazione;

Ritenuto pertanto di assegnare per anni due ai sensi dell'art.10 comma 5 della L.R. 3/2010 alla Sig.ra Molinari Marisa l'alloggio nelle premesse indicato;

Vista la legge regionale n. 3/2010

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, palese,

DELIBERA

1. Per i motivi espressi in parte narrativa, di assegnare per situazione di emergenza abitativa ai sensi dell'art.10 comma 5 della L.R. 3/2010 per anni due l'alloggio sito in Piazza San Giorgio n. 16 (unità immobiliare 240), alla signora Omissis i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti del Comune e qui omessi ai sensi della L. 196/2003.
2. Di incaricare la responsabile del Servizio amministrativo – contabile al completamento delle pratiche di assegnazione successivamente alla comunicazione ufficiale di disponibilità dell'alloggio da parte dell'A.T.C. del Piemonte sud – sede operativa di Cuneo.
3. Di inviare copia della presente deliberazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo – Commissione Assegnazione alloggi – per i successivi adempimenti di competenza;

Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l'urgente di provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Dlgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
F.to : Sottimano Emanuele

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to: Basso Dott.ssa Monica

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Funzionario incaricato